



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 34 del 11/03/2014**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 2014, n. 185

Attuazione decreto 18 marzo 2011 del Ministero della Salute e delle finanze finalizzato alla diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, co. 46, della legge n. 191/2009 e DM 18 marzo 2011 lettera b) punto 2 Allegato A) - Approvazione.

L'Assessore al Welfare, Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore responsabile A.P. dell' Ufficio Politiche del Farmaco e della Emergenza Urgenza, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e del Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue.

Preso atto che:

- la Legge n. 120, 3 aprile 2001, così come modificata dall'art. 1 della legge n. 69 del 15/03/2004, consente l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare;
  - la stessa Legge n. 120, 3 aprile 2001, prevede all'art. 2 che "le Regioni e le Province Autonome disciplinano il rilascio da parte delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della Sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data in vigore della presente legge";
  - l'Accordo 27 febbraio 2003 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano prevede che le Regioni individuino i criteri per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni sulla base delle indicazioni formulate nel predetto accordo;
  - l'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale" (legge finanziaria 2010), che autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per favorire la diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni;
  - il DM 18/03/2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all'art. 2 co. 46 della legge 191/2009" individua i criteri e le modalità per favorire la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni e fissare i criteri per l'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 2, co. 46, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, nonché promuove la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni, nonché le modalità di formazione degli operatori addetti;
- è stato istituito, giusta Delibera di Giunta n. 2413 del 10/12/2013, il "Comitato Tecnico-Regionale per

l'Emergenza-Urgenza", d'ora in poi CTR, con i Responsabili delle Centrali Operative 118 e i Direttori U.O.C. Pronto Soccorso per la definizione di un nuovo assetto del Sistema di Emergenza Urgenza Ospedaliera e Territoriale.

Vista la nota A.Re.S. prot. AOO\_ARES/2401

2014/0000304 del 24/01/2014, con cui è stato trasmesso all'Ufficio Politiche del Farmaco e dell'Emergenza/Urgenza, il documento "Attuazione decreto 18 marzo 2011 del Ministero della Salute e delle Finanze finalizzato alla diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, co. 46, della legge n. 191/2009 e DM 18 marzo 2011 lettera b) punto 2 Allegato A)".

Ritenuto di:

- provvedere alla individuazione dei criteri e delle modalità per favorire la diffusione di defibrillatori semiautomatici, confermando le indicazioni contenute nel documento approvato con l'Accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 "Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici" nonché integrando tali indicazioni con ulteriori modalità descritte in un apposito documento di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- predisporre programmi per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni in base alle indicazioni contenute nel predetto documento;

Si propone alla Giunta Regionale di approvare il documento di cui all'Allegato A, parte integrale e sostanziale del presente atto.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. n. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta, ai sensi della L. R. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge

#### DELIBERA

Per i motivi riportati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare il documento di cui all'Allegato A, parte integrale e sostanziale del presente atto;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola